



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2010 (07.05)
(OR. en)**

9109/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0125 (CNS)**

**POSEIMA 3
POSEICAN 3
POSEIDOM 3
REGIO 36
UD 117**

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. prop. Com.:	13015/09 POSEIMA 3 POSEICAN 1 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 179
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre - Testo approvato dal Coreper

Si allega per le delegazioni il testo del regolamento in oggetto, approvato dal Coreper il 28 aprile 2010.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune
sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e
delle Azzorre**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

¹ GU C , pag.

² GU C , pag.

³ GU C , pag.

⁴ GU C , pag.

considerando quanto segue:

1. Nell'agosto e nel dicembre 2007, le autorità regionali di Madera e delle Azzorre hanno chiesto, con il sostegno del governo portoghese, una sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, in conformità all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Hanno giustificato la richiesta sostenendo che a causa della lontananza delle loro isole, gli operatori economici subiscono gravi svantaggi commerciali che hanno un'incidenza negativa sulle tendenze demografiche, sull'occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.
2. Le economie locali di Madera e delle Azzorre dipendono in gran parte dal turismo nazionale ed internazionale, ossia da una risorsa economica piuttosto volatile, condizionata da fattori sui cui le autorità locali ed il governo portoghese esercitano un'influenza minima. Ne consegue che lo sviluppo economico di queste due regioni è notevolmente limitato. In tali circostanze occorre sostenere i settori economici che sono meno dipendenti dalle attività turistiche, al fine di compensare le fluttuazioni del settore turistico e, in tal modo, di rendere più stabile l'occupazione locale.
3. Il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera⁵ non ha ottenuto gli effetti sperati negli ultimi anni prima della scadenza il 31.12.2008. Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che le sospensioni previste in detto regolamento sono state limitate alle zone franche delle Azzorre e di Madera e pertanto non se ne è più usufruito negli ultimi anni prima della scadenza. È quindi opportuno prevedere nuove sospensioni che non siano limitate alle imprese situate nelle zone franche, ma possano andare a vantaggio di tutte le categorie di operatori economici stabiliti sul territorio delle regioni in questione. Il campo di applicazione delle sospensioni dovrebbe pertanto estendersi ai seguenti settori commerciali: la pesca, l'agricoltura, l'industria ed i servizi.

⁵ GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1.

4. Al fine di garantire l'effetto economico delle sospensioni previste nel presente regolamento, è opportuno estendere la gamma dei prodotti considerati ai prodotti finiti per uso industriale, alle materie prime e ad altri materiali, nonché ai pezzi di ricambio e ad altri componenti destinati ad uso agricolo, di trasformazione industriale, di manutenzione e ad altri servizi.
5. Affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello d'attività industriale e commerciale tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle regioni interessate, è necessario sospendere integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti per un periodo di dieci anni a decorrere dal [primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].
6. Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio di Madera e delle Azzorre si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁶ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁷.
7. Per consentire un'attuazione efficace delle sospensioni, le autorità di Madera e delle Azzorre dovrebbero adottare le necessarie disposizioni di applicazione e informarne la Commissione.
8. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, se del caso, misure temporanee intese ad impedire ogni movimento speculativo volto alla deviazione degli scambi fintantoché non sia stata adottata una soluzione definitiva in materia da parte del Consiglio.

⁶ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁷ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

9. Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di procedere alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell'elenco delle merci per le quali è prevista una sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal [primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] al [dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento] sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all'allegato I.

Tali merci sono utilizzate in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Articolo 2

Dal [primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] al [dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento] sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all'allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione in dette regioni autonome.

Articolo 3

Le autorità competenti di Madera e delle Azzorre adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza degli articoli 1 e 2.

Esse informano la Commissione in merito a tali misure anteriormente al [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 4

La sospensione dei dazi, di cui agli articoli 1 e 2, è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. Se ha motivo di credere che la sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, in base alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, revocare in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all'importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.
2. Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di revocare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

Articolo 6

Delega dei poteri

La Commissione, ove necessario, può adottare mediante atti delegati, conformemente all'articolo 6 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 6 ter e 6 quater, le modifiche e gli adeguamenti tecnici degli allegati I e II del presente regolamento che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 6 ter e 6 quater.

Articolo 6 ter

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 6 può essere revocata dal Consiglio.
2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica.
2. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se, anteriormente a tale data, il Consiglio ha informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
3. Se il Consiglio muove obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [primo giorno del primo mese civile successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento], fatta eccezione per gli articoli da 6 a 6 quater, i quali si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale

Codice NC ¹	Codice NC	Codice NC	Codice NC
4016 94 00	8422 30 00	8501 61 20	9016 00 10
4415 10 10	8423 89 00	8501 64 00	9017 30 10
5608	8424 30 90	8502 39	9020 00 00
6203 31 00	8427 20 11	8504 32 80	9023 00 10
6203 39 19	8440 10 90	8504 33 00	9023 00 80
6204 11 00	8442 50 23	8504 40 90	9024 10
6205 90 80	8442 50 29	8510 30 00	9024 80
6506 99	8450 11 90	8515 19 00	9025 19 20
7309 00 59	8450 12 00	8515 39 13	9025 80 40
7310 10 00	8450 20 00	8515 80 91	9025 80 80
7310 29 10	8451 21 90	8516 29 99	9027 10 10
7311 00	8451 29 00	8516 80 80	9030 31 00
7321 81 90	8451 80 80	8518 30 95	9032 10 20
7323 93 90	8452 10 19	8523 21 00	9032 10 81
7326 20 80	8452 29 00	8526 91 80	9032 89 00
7612 90 98	8458 11 80	8531 10 95	9107 00 00
8405 10 00	8464 90	8543 20 00	9201 90 00
8412 29 89	8465 10 90	8543 70 30	9202 90 30
8412 80 80	8465 92 00	8543 70 90	9506 91 90
8413 81 00	8465 93 00	8546 90 90	9506 99 90
8413 82 00	8465 99 90	9008 10 00	9507 10 00
8414 40 90	8467 11 10	9011 80 00	9507 20 90
8414 60 00	8467 19 00	9014 80 00	9507 30 00
8414 80 80	8467 22 30	9015 80 11	9507 90 00
8415 10 90	8467 22 90	9015 80 19	
8415 82 00	8479 89 97	9015 80 91	
8418 30 20	8501 10 91	9015 80 93	
8418 50	8501 20 00	9015 80 99	

¹ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione

Codice NC ¹			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
3102	40	10	7318	22	00	8415	90	00	8529	10	39
3105	20	10	7320	20	89	8421	23	00	8529	10	80
4008	29	00	7323	99	99	8421	29	00	8529	10	95
4009	42	00	7324	90	00	8421	31	00	8529	90	65
4010	12	00	7326	90	98	8421	99	00	8529	90	97
4015	90	00	7412	20	00	8440	90	00	8531	90	85
4016	93	00	7415	21	00	8442	40	00	8539	31	90
4016	99	97	7415	29	00	8450	90	00	8543	70	90
5401	10	90	7415	33	00	8451	90	00	8544	20	00
5407	42	00	7419	91	00	8452	90	00	8544	42	90
5407	72	00	7606	11	91	8478	90	00	8544	49	93
5601	21	90	7606	11	93	8481	20	10	9005	90	00
5608			7606	11	99	8481	30	99	9011	90	90
5806	32	90	7616	10	00	8481	40		9014	90	00
			7907	00		8481	80	99	9015	90	00
5901	90	00	8207	90	99	8482	10	90	9024	90	00
5905	00	90	8302	42	00	8482	80	00	9029	20	31
6217	90	00	8302	49	00	8483	40	90	9209	91	00
6406	20	90	8308	90	00	8483	60	80	9209	92	00
7303	00	90	8406	90	90	8484	10	00	9209	94	00
7315	12	00	8409	91	00	8503	00	99	9506	70	90
7315	89	00	8409	99	00	8509	90	00			
7318	14	91	8411	99	00	8511	80	00			
7318	15	69	8412	90	40	8511	90	00			
7318	15	90	8413	30	80	8513	90	00			
7318	16	91	8413	70	89	8514	90	00			
7318	19	00	8414	90	00	8529	10	31			

¹ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).